



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

Chieti

Alla

Regione Abruzzo
Dpc-Dipartimento Territorio Ambiente/Servizio
Valutazioni Ambientali/Servizio Demanio Idrico E
Fluviale/Servizio Prevenzione Dei Rischi Di
Protezione Civile Co.Re.Ne.Va./Servizio
Pianificazione Territoriale E Paesaggio
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

E pc

Alla Regione Abruzzo
DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del
Territorio
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

DPC032 - Servizio Pianificazione territoriale e
Paesaggio
dpc032@pec.regione.abruzzo.it

DPE013 - Servizio difesa del suolo
dpc013@pec.regione.abruzzo.it

Alla Soprintendenza archeologia, Belle arti e
Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale per l'Abruzzo
sr-abr.urp@cultura.gov.it

All'ARTA Abruzzo - Area Tecnica
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it

All'ARTA – Distretto Provinciale di Pescara
dist.pescara@pec.artaabruzzo.it

All'Amministrazione Provinciale di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Al Comune di Popoli (PE)
segreteria.popoli@viapec.net

Alla Cooperativa di Comunità La Chiave dei Tre
Abruzzi Società Cooperativa A.R.L.
lachiavedeitreabruzzo@pec.it

Rispr. Prot. 8 *del* 02/01/2023

Class 34.43.04/137/2020

Ref. Vs. 530521 *del* 15/12/2022

Allegati 1



Oggetto: POPOLI (PE) – Località Monte Castiglione – Progetto sociale di un impianto eolico potenza nominale di 6000 kW nel comune di Popoli (PE) località Monte Castiglione – Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) – Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Codice Pratica: 22/0496485;
Progetto: Progetto sociale di un impianto eolico potenza nominale di 6000 kW;
Richiedente: Cooperativa di comunità La Chiave dei Tre Abruzzi - Società Cooperativa A.R.L.;
Comune: Popoli (PE);
Parere di competenza – Richiesta di valutazione archeologica preventiva [AMB 8/22]

LA SCRIVENTE SOPRINTENDENZA:

RISCONTRANDO nota pervenuta a questo Ufficio il 15/12/2022 e acquisita al prot. n. 8 del 02/01/2023, trasmessa dalla Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente – di comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione per la Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto per un impianto eolico di potenza nominale di 6000 kW nel comune di Popoli, esprime il seguente parere di competenza.

VERIFICATA la documentazione relativa al progetto in oggetto acquisita agli atti di questo Ufficio;

VISTE le disposizioni del D. M. 10 settembre 2010 del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare, e del Ministro per i Beni e le Attività, Culturali (GU n. 219 del 18-9-2010), recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed in particolare l’allegato 4 “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio”, e nello specifico il punto 3.1 – “Analisi dell’inserimento nel paesaggio”, in cui si prescrive, ai fini di una corretta analisi dell’interferenza visiva degli impianti, la “ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d’aria non meno di 50 volte l’altezza massima del pi, vicino aerogeneratore;

CONSTATATO che le opere in progetto ricadono in località Monte Castiglione, ad una quota di circa 556 m s.l.m. L’intervento prevede la realizzazione di un impianto eolico formato da una macchina con altezza al mozzo di circa 115 m cui si aggiunge il rotore di 170 m di diametro per un’altezza complessiva di circa 200 m, con struttura tubolare, a tre pale ed asse orizzontale; le cabine utente e di consegna saranno ubicate in un terreno adiacente la CP POPOLI;

CONSTATATO che è stata scelta una turbina di grande taglia con potenza pari a 6 MW sulla base delle seguenti considerazioni:

- la scelta consente una sensibile produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in coerenza con le politiche regionali e nazionali nel settore energetico;
- la massimizzazione dell’energia prodotta consente un minor impatto sul territorio a parità di potenza d’impianto;
- l’aumento della dimensione del rotore, rallentando la velocità di rotazione, comporta la diminuzione delle emissioni sonore.

CONSTATATA la situazione vincolistica delle aree oggetto dell’intervento:

Beni paesaggistici: parte del cavidotto di connessione alla rete elettrica nazionale, ricadente nel medesimo comune di Popoli, è in area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1: D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - TERRITORIO DELLE GOLE DI SAN VENANZIO COMUNE DI POPOLI CARATTERIZZATO DA VASTE AREE BOSCHIVE VALLI E LAGHI NATURALI;

All’interno dell’area interferita visivamente dall’impianto eolico, come definita dal richiamato DL 10 settembre 2010 (area determinata da un raggio non inferiore a 50 volte l’altezza dell’aerogeneratore), si rilevano:

Beni paesaggistici: arre vincolate *ope legis* ai sensi dell’art. 142, c. 1 lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; Fiume Aterno - Pescara, fiume Tirino;* e lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Gran Sasso e Parco Regionale del Sirente Velino;* g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);*



L'area individuata per l'installazione della turbina eolica è circondata da tre dei quattro parchi presenti nella Regione Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso, Parco Nazionale della Maiella e Parco Regionale del Sirente Velino; tuttavia, anche il sito è al di fuori dei limiti delle aree parco, l'aereogeneratore sarà visibile dalle aree protette;

Beni paesaggistici: Pianificazione Paesaggistica vigente. Il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141 /21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

A) *Conservazione*, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) *Trasformabilità mirata*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) *Trasformazione condizionata*: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali

D) *Trasformazione a regime ordinario*: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Il Piano suddivide inoltre il territorio in ambiti paesistici, e in particolare il comune di Popoli ricade all'interno dell'Ambito 10 – Fiumi Pescara, Tirino e Sagittario, nello specifico nell'ambito A (Fiume Pescara). Il sito di intervento non ricade all'interno di alcuna area perimetrata ai fini della conservazione (integrale o parziale) o della trasformabilità (mirata, condizionata o a regime ordinario), ma nell'area interferita ci sono ampie zone classificate come A1 e A2.

Beni ambientali: IT7130024 SIC “Monte Picca – Monte di Roccatagliata”: 2,2 Km; IT7140203 SIC “Majella”: 1,6 Km; IT7110097 SIC “Fiumi Giardino – Sagittario – Aterno – Sorgenti del Pescara”: 1 km IT7110096 SIC “Gole di San Venanzio”: 7,3 Km.

L'impianto di progetto non ricade all'interno dei siti Natura 2000, SIC, ZPS e ZSC, né si sovrappone ad aree habitat e/o specie vegetali e/o animali di cui alle Direttive 92/43/CE e 2009/147/CE, tuttavia le stesse ricadono nell'area interferita;

Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale e ope legis: all'interno dell'area interferita ricadono numerosi centri abitati: Acciano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Collepietro, Corfinio, Molina Aterno, Navelli, Pescosansonesco, Popoli, Pratola Peligna, Raiano, Roccacasale, San Benedetto in Perillis, Tocco da Casauria, Torre de Passeri, Vittorito. In Centro abitato più vicino è la città di Popoli. Questa centro, con 23 Decreti di Tutela diretta, ai sensi della Parte II del Codice, innumerevoli beni tutelati *ope legis*, sempre ai sensi della Parte II del Codice, e un tessuto urbano praticamente intatto, è una delle città storiche più importanti d'Abruzzo.

Beni archeologici: il monte Castiglione risulta interessato dalla presenza di resti di strutture di terrazzamento riferibili ad un probabile centro fortificato di epoca italica (vd. Carta archeologica della provincia di Pescara, agg. 2011, n. 46/19 All. 1); sulla sommità del monte stesso sono i resti di un castello altomedievale e medievale, a breve distanza dal percorso antico che transitava a valle verso ovest, lungo il quale sono due aree archeologiche (nn. 46/2,46/3) con resti di insediamenti romani.



CONSIDERATO che, come si è sopra evidenziato, il quadro delle interferenze tra l'impianto eolico e il sistema delle tutele e dei vincoli paesaggistici e ambientali presenta, al contrario di quanto dichiarato, diverse criticità. Nella scelta dell'ubicazione di un impianto, infatti, va anche considerata la distanza da punti panoramici o da luoghi di alta frequentazione da cui l'impianto può essere percepito e se è vero che la località scelta sul monte Castiglione non ricade all'interno di aree tutelate o in diretta prossimità di beni culturali tutelati, tuttavia la stessa è praticamente al centro di un vasto sistema di aree protette, sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale e in diretta visuale con il centro storico della città di Popoli e di altri centri abitati e di molti beni culturali.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, pur rilevando l'assenza sia di perimetrazioni di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 che di provvedimenti di tutela ai sensi dell'art. 136 del medesimo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio nell'area di sedime dell'aereogeneratore, il Ministero della Cultura, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, ai sensi dell'art. 12, comma 3-bis della Legge 387/2003, così come modificato dalla Legge 108/2021, secondo quanto espresso nelle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010), par. 14.9 lettera c), partecipa *“al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4”*, e che quindi questo Ufficio ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, benché l'intervento ricada *“in aree contermini”* a quelle espressamente vincolate ai sensi del d.lgs 142/2004” (cfr. TAR Puglia, 1204/2015 cit. che richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1238 in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1674);

CONSIDERATO ancora a tale proposito che, anche dal punto di vista delle emergenze monumentali, siamo in presenza di un centro come quello di Popoli ricco di eccellenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso, in particolare il vicino Castello dei Duchi Cantelmo, l'ex Complesso conventuale di San Domenico, la Chiesa della SS. Trinità e la Taverna Ducale (solo per citare i più importanti monumenti della città, insieme a molti altri), gioielli dell'architettura abruzzese, e che la realizzazione proprio in questo ambito dell'impianto eolico in oggetto danneggerebbe irrimediabilmente le prospettive delle principali strade longitudinali e piazze (Della libertà e Giuseppe Paolini) del centro storico della città, come bene evidenziato dai foto-inserimenti presentati all'interno della relazione Paesaggistica. In quel contesto, infatti, il nuovo impianto eolico si porrebbe come nuovo *“faro”* incombente sopra la città, nuovo punto di nefasta *“attrazione”* visiva a discapito degli ambienti monumentali;

CONSIDERATO ancora che ci troviamo di fronte a luoghi di importante rilievo paesaggistico per la *“combinazione significativa di sito, insediamento e componenti architettoniche storiche e naturalistiche”*, e che si rende comunque necessario, prima di qualsiasi autorizzazione di impianti del genere nella zona, un più accurato studio paesaggistico che tenga conto, così come precisato nelle *“Linee Guida Parchi Eolici della Regione Abruzzo - cap. 6 (https://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/lineeGuiConMet/Cap6.pdf)”*, delle indicazioni riportate nella pubblicazione: A. Di Bene, L. Scazzosi (a cura di), *Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica* – Ministero per i Beni e le attività culturali (ora MiC), Gangemi, 2006, e che in particolare, tra le verifiche che devono necessariamente essere compiute, come indicato nelle appena citate Linee guida, vi è quella sul consenso sociale alla nuova installazione;

CONSIDERATO ancora che il luogo interessato dal progetto in oggetto (inteso come area più vasta e non la semplice particella catastale di sedime), dell'impianto eolico, è legato ad ambiti carichi di significato (simbolici, culturali, di identità, ecc.) per l'immaginario collettivo (locale e generale, storico e contemporaneo) e per le popolazioni locali, e che vanno quindi approntati strumenti di partecipazione della popolazione locale a questo tipo di scelte, in quanto la costruzione di un impianto eolico del genere, inevitabilmente imponente ed *“ingombrante”*, in prossimità di una importante città storica quale Popoli e di importanti aree di protezione ambientale e paesaggistica, come le sorgenti del Pescara, riconosciuti come ambiti unitari paesaggistici, può modificarne sensibilmente la considerazione sociale;

CONSIDERATO che i progetti delle opere, relative a grandi trasformazioni territoriali o ad interventi diffusi o puntuali, si configurano in realtà come progetti di paesaggio: *“ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni”*.

VISTO, altresì, l'art. 12 comma 1 del citato D. Lgs. 387/2003, che stabilisce che *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”*;



VISTO l'art. 12 comma 4 del citato D. Lgs. 387/2003, che stabilisce che “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni”;

CONSIDERATO che tale norma cautelativa opera naturalmente in congiunto disposto con le disposizioni dell'art. 28 comma 4 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, norma che stabilisce che il soprintendente può richiedere per i lavori pubblici, fra i quali sono ricomprese anche le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, fra cui appunto l'opera in oggetto, l'esecuzione preventiva di saggi archeologici a spese del committente per la valutazione dell'opera e l'eventuale rilascio del parere di sua competenza, ai sensi di legge;

CONSIDERATO che quanto sopra è stato confermato anche dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con sua circolare 15-05-2020 prot. 10442 e dalla Regione Abruzzo con DGR n. 789 del 20-11-2016, in cui fra gli allegati indispensabili all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianto di produzione di energia rinnovabile si è appunto richiamata nelle aree non gravate da vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 la necessaria certificazione da parte della soprintendenza, certificazione che non può che essere rilasciata se non in esito alla procedura di accertamento preliminare dell'eventuale interesse culturale sopra descritta;

VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e in particolare gli artt. 3, c. 3, lettera hh), 25 e 116;

VISTO il D. P. C. M. 14-02-2022, e in particolare l'art. 2, c. 1;

VISTO il D. Lgs. 152/2006 e in particolare l'art. 23 comma 1 g-ter);

RITIENE che per i possibili effetti negativi sul patrimonio culturale nel suo insieme, come sopra esplicitato, il progetto debba essere assoggettato a VIA dalla competente autorità.

Si richiede, in ogni caso, ai fini di ogni successiva valutazione da parte dello scrivente Ufficio, ai sensi dell'art. 25 D. Lgs. 50/2016, l'invio della Valutazione archeologica preventiva ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e del D. P. C. M. 14-02-2022, relativa non solo all'impatto archeologico dell'opera in sé ma anche della rete di distribuzione connessa.

Considerato, infine, che l'area interferita visivamente dall'impianto eolico comprende anche un ampio territorio della provincia dell'Aquila, si precisa che nella procedura di VIA, dovranno essere coinvolti sia la Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, sia il Segretariato Regionale per l'Abruzzo che esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi, per gli interventi in ambito regionale, che riguardano le competenze di più Soprintendenze.

I FUNZIONARI COMPETENTI

ARCH. ROBERTO ORSATTI
roberto.orsatti@cultura.gov.it

DOTT.SSA ANNA DIONISIO
anna.dionisio@cultura.gov.it

RO/AD

il Direttore
Cristina Colletini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



